



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 ottobre 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0219(NLE)**

**13032/19
ADD 1**

**FDI 36
SERVICES 54
WTO 276**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 ottobre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2019) 460 final - ANNEX
----------------	-----------------------------

Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia nell'ambito delle controversie in materia di investimenti
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 460 final - ANNEX.

All: COM(2019) 460 final - ANNEX

Bruxelles, 11.10.2019
COM(2019) 460 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia nell'ambito delle controversie in materia di investimenti

ALLEGATO

PROGETTO

DECISIONE N. [.../2019] DEL COMITATO PER I SERVIZI E GLI INVESTIMENTI del ...

recante adozione delle norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia nell'ambito delle controversie in materia di investimenti

IL COMITATO CETA PER I SERVIZI E GLI INVESTIMENTI,

visto l'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"),

considerando che l'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo stabilisce che il comitato CETA per i servizi e gli investimenti può adottare norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia, secondo quanto previsto all'articolo 8.20 (Mediazione) dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) le definizioni di cui al capo 1 (Definizioni generali e disposizioni iniziali), articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale), dell'accordo;
- b) le definizioni di cui al capo 8 (Investimenti), articolo 8.1 (Definizioni), dell'accordo;
- c) "accordo di mediazione": un accordo concluso a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente decisione; e
- d) "mediatore": la persona che conduce una mediazione a norma dell'articolo 8.20 (Mediazione) dell'accordo.

Articolo 2

Obiettivo e ambito di applicazione

Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

Articolo 3

Apertura del procedimento

1. Ciascuna parte della controversia può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione. La richiesta è presentata per iscritto all'altra parte della controversia.
2. Qualora la richiesta abbia ad oggetto una presunta violazione dell'accordo da parte delle autorità dell'Unione europea o delle autorità degli Stati membri dell'Unione europea e non sia stato determinato il convenuto a norma dell'articolo 8.21 (Determinazione del convenuto per le controversie con l'Unione europea o i suoi Stati membri) dell'accordo, la richiesta è indirizzata all'Unione europea. Se la

richiesta è accolta, la risposta specifica se sarà l'Unione europea oppure lo Stato membro interessato a intervenire in qualità di parte della controversia nel procedimento di mediazione¹.

3. La parte della controversia cui è indirizzata la richiesta la considera con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.
4. Se le parti della controversia decidono di ricorrere a un procedimento di mediazione, tali parti firmano un accordo scritto di mediazione che stabilisce le regole concordate dalle parti della controversia, tra le quali sono comprese le norme di cui alla presente decisione. L'accordo di mediazione può prevedere un accordo per non avviare o non proseguire eventuali altri procedimenti di risoluzione delle controversie relativi alle dispute o alle controversie oggetto del procedimento di mediazione:
 - a) mentre è in corso il procedimento di mediazione; o
 - b) nel caso in cui le parti della controversia abbiano raggiunto una soluzione concordata.

L'accordo a norma del paragrafo 4, lettera b), cessa di applicarsi nel caso in cui una o entrambe le parti della controversia comunichino per iscritto, mediante lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia, che pongono fine al procedimento di mediazione.

Articolo 4

Nomina del mediatore

1. Se entrambe le parti della controversia decidono di ricorrere a un procedimento di mediazione, il mediatore è nominato secondo la procedura di cui all'articolo 8.20, paragrafo 3, dell'accordo. Le parti della controversia si adoperano per giungere a un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta. Tale accordo può comprendere la nomina di un mediatore scelto tra i membri del tribunale costituito a norma dell'articolo 8.27, paragrafo 2, dell'accordo, o del tribunale d'appello costituito a norma dell'articolo 8.28, paragrafo 3, dell'accordo.
2. Le parti della controversia possono decidere di sostituire il mediatore mediante accordo scritto. Se il mediatore si dimette, è in condizioni di incapacità o non è in comunque in grado di esercitare le sue funzioni, è nominato un nuovo mediatore a norma dell'articolo 8.20, paragrafo 3, dell'accordo e in conformità al paragrafo 1.
3. Un mediatore non può essere cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti della controversia.
4. Il mediatore assiste le parti della controversia nella ricerca di una soluzione concordata conformemente alla decisione del comitato CETA per i servizi e gli investimenti relativa al codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori.

¹ Si precisa che, qualora la richiesta abbia ad oggetto un trattamento posto in essere dall'Unione europea, l'Unione europea interviene nel procedimento di mediazione in qualità di parte della controversia e qualunque Stato membro interessato è associato a pieno titolo al procedimento di mediazione. Qualora la richiesta riguardi esclusivamente un trattamento posto in essere da uno Stato membro, lo Stato membro interessato interviene nel procedimento di mediazione in qualità di parte della controversia, a meno che non chiedi all'Unione europea di intervenire in qualità di parte della controversia.

Articolo 5

Regole del procedimento di mediazione

1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte della controversia che ha chiesto l'avvio del procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte della controversia una descrizione dettagliata del problema. Entro 20 giorni dalla data di ricevimento di tale descrizione, l'altra parte della controversia può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito al problema descritto. Ciascuna delle parti della controversia può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni che ritenga pertinenti.
2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sul problema in questione. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti della controversia, consultare queste ultime congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza delle parti interessate e degli esperti competenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti della controversia facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza delle parti interessate e degli esperti competenti, il mediatore consulta tuttavia le parti della controversia.
3. Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti della controversia; queste ultime possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. Il mediatore non può tuttavia decidere sulla compatibilità della misura contestata con l'accordo.
4. Il procedimento si svolge nel territorio della parte che è parte della controversia o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o tramite qualsiasi altro mezzo.
5. Le parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo le parti della controversia possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie.
6. Su richiesta delle parti della controversia, il mediatore trasmette a queste ultime un progetto di relazione scritta dei fatti che fornisce una sintesi: 1) della misura contestata in tale procedimento; 2) delle procedure applicate; e 3) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine di tali procedure, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore concede alle parti della controversia 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle parti della controversia entro il suddetto termine, il mediatore presenta per iscritto alle parti della controversia una relazione finale dei fatti entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione dell'accordo.
7. In conformità all'articolo 8.20, paragrafo 5, dell'accordo, il procedimento di mediazione si conclude mediante notifica scritta di una parte della controversia o di entrambe le parti della controversia, comunicata mediante lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia, alla data di tale notifica.

Articolo 6

Attuazione di una soluzione concordata

1. Qualora le parti della controversia abbiano raggiunto una soluzione concordata, ciascuna parte della controversia adotta le misure necessarie per attuare tale soluzione secondo il calendario concordato.

2. La parte della controversia che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte della controversia di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

Articolo 7

Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1. La procedura prevista dal presente meccanismo di mediazione non è destinata a servire da base per le procedure di risoluzione delle controversie previste dall'accordo o da altri accordi. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti della controversia non adducono o presentano come prove, né un organo giudicante prende in considerazione:
 - a) le posizioni assunte, le ammissioni rese o i pareri espressi da una delle parti della controversia nel corso del procedimento di mediazione;
 - b) la volontà manifestata da una delle parti della controversia di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione;
 - c) le consulenze offerte, le proposte presentate o i pareri espressi dal mediatore; o
 - d) il contenuto del progetto di relazione o della relazione finale dei fatti presentata dal mediatore.
2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, della presente decisione, il meccanismo di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti e delle parti della controversia a norma della sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti) e del capo 29 (Risoluzione delle controversie).
3. L'accordo di mediazione delle parti della controversia e le eventuali soluzioni da esse concordate sono resi pubblici. Le versioni rese pubbliche non possono contenere informazioni considerate riservate da una parte della controversia. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, tutte le altre fasi del procedimento di mediazione, comprese eventuali consulenze o soluzioni proposte, sono riservate. Le parti della controversia possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.

Articolo 8

Termini

I termini di cui alla presente decisione possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.

Articolo 9

Costi

1. Ciascuna parte della controversia sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione.
2. Le parti della controversia partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto per i membri del tribunale a norma dell'articolo 8.27, paragrafo 14, dell'accordo.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione è pubblicata ed entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo, previo scambio di notifiche scritte, attraverso i canali diplomatici, con cui le parti attestano di aver espletato gli obblighi e gli adempimenti interni necessari.

Fatto a ..., il ...